



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **1902** DEL **16/07/2009**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **1854** DEL **16/07/2009**

OGGETTO: **Ricorso in appello avverso sentenza TAR Molise n.197/09 - incarico esterno avv. Antonio Guida - impegno di spesa importo lordo di euro 5.198,87**

SETTORE: **1° SETTORE 2° SERVIZIO**

SERVIZIO: **LEGALE E CONTRATTI**

UFFICIO: **Affari Legali e Contenzioso e segreteria**

DIRIGENTE: **Matteo Iacovelli**

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: **Ilenia Corbo**

DA TRASMETTERE A:
**Comunicazione pubblica e servizi generali
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Contabilità Finanziaria e Trattamenti Economici**

ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
n. 0 per un totale di pagine: 0


ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: **SI**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO **NECESSITA** DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, **16/07/2009**



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1854 DEL 16/07/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ILENIA CORBO

Premesso che

con ricorso, notificato il 20/08/2008 e depositato il 03/09/2008, *omissis* (cfr. generalità in atti), con gli avv.ti Franco Favara, Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Stefano Scarano avv. in Campobasso, corso Umberto I,43, ha promosso contro la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p.t., nonché contro il Ministero Per i Beni e le attività Culturali Dir. Gen. per la Qualità, Tutela Paesaggio, Architettura e Arte Contemp., Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale 28/07/2008 n.2055 con cui si è proceduto all'annullamento di ufficio in autotutela del bando del concorso di idee per l'ampliamento della Biblioteca Provinciale "P. Albino" di Campobasso con riqualificazione dell'area e della conseguente procedura di gara; bando emanato nel quadro del programma denominato "Qualità Italia", volto a promuovere il miglioramento qualitativo della progettazione architettonica delle nuove costruzioni di edifici pubblici promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali (n.r.g.324/2008 TAR Molise);

a sostegno dell'impugnativa, parte ricorrente ha dedotto con due complessi motivi, 1) la violazione dell'art. 2 nonies della L. 07/08/1990, n.241, come successivamente integrata e modificata, e del principio di conservazione degli atti, la violazione dell'art. 103, dell'art. 105, comma 2, dell'art. 108, commi 3, 5 e 6, e dell'art. 256 del codice dei contratti D.Lgs 12.4.2006, n. 163, la violazione dell'art. 1989 codice civile, eccesso di potere per omesso ed insufficiente acclamamento ed apprezzamento dell'interesse pubblico e dei compresenti interessi dei partecipanti già selezionati, per illogicità della motivazione e per incompleta istruttoria, violazione dell'art. 7 predetta legge n. 241 del 1990; 2) la violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, dell'art. 57, comma 6, dell'art. 99, comma 5, dell'art. 103, comma 1, dell'art. 105, comma 2, e dell'art. 108, commi 1, 3, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, e del principio di proporzionalità, la violazione degli artt. 47, 48, 49 e da 66 a 74 della direttiva 2004/18/CE, la violazione dell'art. 1989 del codice civile, eccesso di potere per illogicità, in coerenza con il principio di proporzionalità, ed omesso ed insufficiente apprezzamento dell'interesse pubblico e dei compresenti interessi dei partecipanti già selezionati, illegittimità derivata dalla violazione degli artt. 3, 76 e 97 Cost. e della normativa europea;

con ordinanza n. 258/08, adottata nella Camera di Consiglio del 24.9.2008, il TAR Molise ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento dirigenziale impugnato con ricorso n. 324/08;

con atto ed avviso di costituzione, in seguito ad opposizione ex art. 10 del DPR 24.11.1971, n.1199, notificato il 22.1.2009, una società componente la parte ricorrente nel giudizio pendente dinanzi al TAR Molise, iscritto al n.r.g. 324/08 (cfr. generalità in atti), si è costituita in giudizio ai sensi di detto art. 10, in dipendenza della trasposizione, richiesta dall'Ente, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dalla società stessa, notificato in data 16/12/2008, avverso il nuovo bando di concorso di progettazione per l'ampliamento della Biblioteca provinciale di Campobasso "P. Albino", bando emanato dalla Provincia e pubblicato il 24.10.2008;

il ricorso iscritto al n.r.g. 46/2009 del TAR Molise, è stato fondato su tre articolati motivi: 1) la violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 e dell'art. 253, comma 3, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 16/04/2006, n.163), dell'art. 48 della direttiva 2004/18/CE e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per non coerenza con le esigenze dell'aggiudicatrice; 2) la violazione dell'art. 29, comma 1, dell'art. 42, comma 1 lett. a, e dell'art. 99, comma 5, del codice dei contratti pubblici e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per errore di calcolo e di fatto; 3) la violazione dell'art. 2, comma 1, dell'art. 3, comma 41, dell'art. 49, dell'art. 57, comma 4, dell'art. 81, comma 1, dell'art. 91, comma 8, dell'art. 99, comma 5, dell'art. 103, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e incoerenza con l'anzidetto principio;

alla pubblica udienza dell'11/03/2009, sia il ricorso n.324/08 sia il ricorso 46/2009, previa riunione, sono stati riservati per la decisione, in ragione della loro palese connessione, atteso che, sotto il profilo oggettivo, si tratta di giudizi riguardanti provvedimenti relativi alla stessa opera pubblica (ampliamento della Biblioteca Provinciale "P. Albino" di Campobasso), il cui concorso di idee è stato prima annullato (provvedimento gravato con il ricorso n.324/08) e, successivamente, rinnovato (provvedimento gravato

con il ricorso n. 46/09) e sotto il profilo soggettivo, il secondo ricorso è stato impugnato da una società componente la parte ricorrente nel primo giudizio;

con sentenza n.197/2009, depositata in data 08/05/2009 e notificata ai ricorrenti in data 15/06/2009, il TAR Molise, riuniti i gravami in epigrafe, ha respinto il ricorso n.324/08 e dichiarato inammissibile il ricorso n.46/09, compensando tra le parti le spese di giudizio per entrambi i ricorsi;

con ricorso in appello, notificato in data 04/07/2009, acquisito al prot. n.37089 del 08/07/2009, parte ricorrente (cfr. generalità in atti), con l'avv. Franco Favara, patrocinante in Cassazione, elettivamente domiciliato in Roma alla Via panama, n.58, presso lo studio dell'avv. Letizia Mazzelli, ha proposto l'impugnazione della sentenza n.197/2008 depositata in data 08/05/2009, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n.r.g.46/2009 del TAR Molise, (punto 4 della motivazione), argomentando 1) la violazione dell'art.113 Cost. dell'art. 26 del R.D. 26/06/1924. n.1054 (richiamato dalla L.09/12/1971, n.1034) e dell'art.100 c.p.c., nonché degli insegnamenti giurisprudenziali in tema di interesse e legittimazione a ricorrere al Giudice amministrativo; omesso esame e travisamento dei fatti rilevanti per la decisione ed omessa motivazione; erroneità manifesta della pronuncia di inammissibilità; 2) la violazione dell'art. 42 commi 1 e 3 e dell'art. 253 comma 3 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 16/04/2006, n.163), dell'art. 48 della direttiva 2004/18/CE e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per non coerenza con le esigenze dell'aggiudicatrice; 3) la violazione dell'art. 29 comma 1 lettera a) e dell'art. 99 comma 5 del codice dei contratti pubblici e del principio di proporzionalità – eccesso di potere per errore di calcolo e di fatto; 4) la violazione dell'art. 2 comma 1, dell'art. 3, comma 41, dell'art. 49, dell'art. 57 comma 4, dell'art. 81 comma 1, dell'art. 91 comma 8, dell'art. 99 comma 5 e dell'art. 103, comma 1 del codice dei contratti pubblici recato dal d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e del principio di proporzionalità – eccesso di potere per disparità di trattamento ed incoerenza con l'anzidetto principio; nonché 5) l'irrazionalità, illegittimità ed erroneità, anche perché fonte di disparità di trattamento, del bando di concorso per la previsione della presentazione della documentazione amministrativa, al fine di dimostrare anticipatamente i requisiti da possedere per un eventuale futuro affidamento;

per tutto quanto argomentato nell'atto di appello, cui si rinvia, gli odierni ricorrenti hanno chiesto all'Ill.mo Giudice adito : *"a) di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso reg. ric. n.46 del 2009; b) di annullare il bando di concorso di progettazione per l'ampliamento della Biblioteca provinciale P. Albino in Campobasso, bando emanato dalla Provincia di Campobasso e pubblicato il 24 ottobre 2008, e – nella denegata ipotesi non lo si reputi già parzialmente abrogato e modificato (motivi primo e secondo) – l'art. 66 commi 1 e 2 del regolamento d.P.R. 21 dicembre 1999n.554; c) di condannare la Provincia di Campobasso a risarcire, nel caso e nella misura sopra indicati, il danno sofferto dall'attrice ed a rifondere le spese di lite e gli onorari"*;

è necessario costituirsi avverso l'atto di ricorso in appello, notificato in data 04/07/2009, acquisito al prot. n.37089 del 08/07/2009, promosso dinanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, per la migliore difesa e per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, anche a sostegno del corretto operato dei competenti servizi dell'Ente;

il Presidente della Provincia di Campobasso ha autorizzato la costituzione in giudizio, a mezzo dell'avv. Antonio Guida, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, congiuntamente e disgiuntamente, per quanto di competenza, all'avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio Legale, per la migliore difesa e tutela delle ragioni dell'Ente giusta disposizione presidenziale n.150 del 10/07/2009;

con nota prot. n.37605 del 10/07/2009 il Servizio Legale ha comunicato all'avv. Antonio Guida l'affidamento dell'incarico in questione, richiedendo un preventivo relativo agli onorari e alle competenze, con puntuale riferimento delle tariffe professionali applicate, nonché alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, ai fini di un'adeguata copertura finanziaria;

con nota acquisita via e-mail in data 15/07/2009, l'avv. Antonio Guida ha trasmesso un prospetto relativo alle competenze maturande con riferimento all'incarico in parola, con conseguente necessità di procedere alla assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo presuntivo lordo di complessivi €5.198,87, di cui €3.775,50 per diritti e onorari, €471,94 per rimborso spese generali, €84,95 per CAP, €866,48 per IVA ed €849,49 per ritenuta di acconto da detrarre, in favore del professionista incaricato, non risultando ad oggi possibile determinare definitivamente l'ammontare complessivo delle competenze connesse all'espletamento dell'incarico in questione, trattandosi di prestazioni professionali correlate all'effettivo svolgimento dell'attività processuale, le quali, in caso di esito positivo del giudizio, potrebbero essere poste a carico della controparte e relativa maturazione di un residuo di bilancio per l'Ente;

il professionista incaricato con la sottoscrizione per accettazione del presente atto, che integra gli elementi costitutivi di una convenzione soggetta a registrazione in caso d'uso, è onerato di eventuali tempestive comunicazioni relative all'eventuale superamento del corrispettivo preventivamente indicato, al fine di consentire l'adozione degli atti contabili necessari ad integrare l'impegno, sulla base delle tariffe professionali;

Letti

gli artt. 50, 107 e 149 ss., del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

gli artt. 20 e 24, comma 4, lett. e), dello Statuto dell'Ente;

P R O P O N E

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di prendere atto dell'atto di ricorso notificato in data 04/07/2009, acquisito al prot. n.37089 del 08/07/2009, proposto dinanzi al Consiglio di Stato, da omissis (cfr. generalità in atti), ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni "a) di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso reg. ric. n.46 del 2009; b) di annullare il bando di concorso di progettazione per l'ampliamento della Biblioteca provinciale P. Albino in Campobasso, bando emanato dalla Provincia di Campobasso e pubblicato il 24 ottobre 2008, e – nella denegata ipotesi non lo si reputi già parzialmente abrogato e modificato (motivi primo e secondo) – l'art. 66 commi 1 e 2 del regolamento d.P.R. 21 dicembre 1999n.554; c) di condannare la Provincia di Campobasso a risarcire, nel caso e nella misura sopra indicati, il danno sofferto dall'attrice ed a rifondere le spese di lite e gli onorari";
- 3) di prendere atto della giusta disposizione presidenziale n.150 del 10/07/2009, con la quale è stato conferito all'avv. Antonio Guida del foro di Campobasso, congiuntamente e disgiuntamente, per quanto di competenza, all'avv. Matteo Iacovelli, Dirigente del Servizio Legale dell'Ente, l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di costituirsi nel giudizio di appello promosso da omissis (vedi generalità in atti), notificato in data 04/07/2009, acquisito al prot. n.37089 del 08/07/2009, per la riforma della sentenza del TAR Molise n.194/2009, depositata in data 08/05/2009, al fine di tutelare la posizione assunta dall'Ente nel procedimento e le ragioni dalla stessa rappresentate, al fine di promuovere ogni opportuna difesa, esperire ogni azione e/o controricorso in appello e/o appello autonomo e/o incidentale, integrazioni relative, nonché proporre ogni opportuna difesa anche contro successive eventuali azioni e/o controricorsi in appello e/o appelli autonomi e/o incidentali di parte appellante e/o appellata e/o controinteressati, ulteriori atti connessi, anche per eventuali successivi motivi aggiunti, per la migliore difesa e per la tutela degli interessi dell'Ente, ivi compreso il potere di conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazione di ogni atto e/o provvedimento giudiziale e resistervi, compresa altresì la fase esecutiva eventuale, eleggendo il relativo domicilio, nonché espressamente ogni facoltà inerente al mandato;
- 4) di incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa relativo alle competenze professionali maturande dall'avv. Antonio Guida, per un importo presuntivo lordo di **€5.198,87**, di cui €3.775,50 per diritti e onorari, €471,94 per rimborso spese generali, €84,95 per CAP, €866,48 per IVA ed €849,49 per ritenuta di acconto da detrarre, conforme al preventivo acquisito dall'Ente via e-mail il 15/07/2009, salva l'eventuale successiva integrazione nel rispetto delle tariffe professionali vigenti, sul bilancio dell'Ente anno 2009 **intervento 1010903 capitolo 13650 "Patrocini legali (solo spese per avvocati)" – codice obiettivo 10201** "Gestione delle attività ordinarie del centro di costo Avvocatura".

Campobasso, 16/07/2009

**Il Responsabile del Procedimento
(Ilenia Corbo)**





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE MATTEO IACOVELLI

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 1854 del 16/07/2009 a firma del Responsabile del Procedimento Ilenia Corbo
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

D E T E R M I N A

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 1854 del 16/07/2009 a firma del Responsabile del Procedimento Ilenia Corbo

Campobasso, 16/07/2009

**Il Dirigente
(Matteo Iacovelli)**



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1902 DEL 16/07/2009

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **1902** del **16/07/2009** con oggetto **Ricorso in appello avverso sentenza TAR Molise n.197/09 - incarico esterno avv. Antonio Guida - impegno di spesa importo lordo di euro 5.198,87;**

Visti i seguenti riferimenti contabili:

Impegno/Accertamento	Data	Intervento/Risorsa	Capitolo	Importo
(Imp) 09-01825	20/07/2009	(Int) 1010903	13650	euro 5.198,87

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00
si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE.**

Annotazioni:

Campobasso, 21/07/2009

IL DIRIGENTE

*** Angelo Fratangelo**

* Estratto del documento informatico firmato digitalmente il **21/07/2009** ai sensi del D.Lgs. n.10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi informatici della Provincia di Campobasso



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1902 DEL 16/07/2009

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **1902** del **16/07/2009** con oggetto **Ricorso in appello avverso sentenza TAR Molise n.197/09 - incarico esterno avv. Antonio Guida - impegno di spesa importo lordo di euro 5.198,87** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Campobasso, 31/07/2009

**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**